

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Consorzio G.f.M. contro Ministero della Difesa nonché Società Coop.a.r.l. «La Cascina» e Zilch s.r.l.

(Causa C-228/04)

(2004/C 190/18)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Consorzio G.f.M. contro Ministero della Difesa nonché Società Coop.a.r.l. «La Cascina» e Zilch s.r.l., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la Direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ del 18 giugno 1992, art. 29, primo comma, lettere e) ed f), limitatamente alle previsioni sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove il legislatore comunitario impiega le locuzioni «non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione», ovvero «non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione», questi abbia inteso riferirsi - solo ed esclusivamente — alla circostanza che il soggetto stesso abbia — alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara (ovvero, in epoca comunque anteriore all'aggiudicazione della gara) — assolto, mediante integrale e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;
- 2) se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa (art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157) — laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente citata, consente l'esclusione dalle gare per i soggetti che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti», ovvero che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti» — debba necessariamente essere interpretata con esclusivo riferimento al mancato adempimento — verificabile alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente precedente l'aggiudicazione, anche provvisoria, della gara) - degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza di ogni successiva «regolarizzazione» della propria posizione;
- 3) ovvero se, diversamente (e laddove, alla luce di quanto indicato al precedente punto 2, dovesse la norma nazionale

essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione della norma comunitaria), possa ritenersi consentita al legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria integrata dalla Direttiva in discorso, l'introduzione di ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti che, pur non essendo «in regola» al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino tuttavia di poter regolarizzare la propria posizione (e di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell'aggiudicazione;

- 4) e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l'interpretazione di cui al precedente punto 3 — e, per l'effetto, consentita l'introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di «adempimento» espressa dal legislatore comunitario — se tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell'Unione, ovvero — limitatamente alla materia delle pubbliche gare — di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, p. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo presentato il 7 giugno 2004

(Causa C-236/04)

(2004/C 190/19)

Il 7 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
 - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»)⁽¹⁾;

- alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») ⁽²⁾;
- alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») ⁽³⁾;
- alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») ⁽⁴⁾,

ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva accesso, dell'art. 18 della direttiva autorizzazioni, dell'art. 28 della direttiva quadro e dell'art. 38 della direttiva servizio universale.

- 2) condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti invocati

Il termine imposto per la trasposizione delle direttive è scaduto il 24 luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.04.2002, pag. 07.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.04.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.04.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.04.2002, pag. 51.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 giugno 2004

(Causa C-238/04)

(2004/C 190/20)

Il 7 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra O. Beynet e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto correttamente gli artt. 1 e 2, n. 3, della direttiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽¹⁾, come modificata dalle direttive 95/51/CE ⁽²⁾ e 96/19/CE ⁽³⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva citata nonché dell'art. 249 (già art. 189), terzo comma, del Trattato;
- 2) condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il sistema giuridico francese pone un problema di compatibilità con il diritto comunitario per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione della prestazione dei servizi di telecomunicazioni da parte dei cablodistributori.

Infatti, per quanto riguarda la prestazione del servizio di telefonia, la normativa francese prevede un obbligo di consultare i comuni o i loro raggruppamenti prima di concedere l'autorizzazione di prestazione di un servizio telefonico sulle reti cablate. Il detto obbligo solleva vari problemi in merito all'art. 2, n. 3, della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19/CE, vale a dire la mancata trasparenza della procedura di consultazione, il potere discrezionale sproporzionato dei comuni nella formulazione del loro parere, l'incertezza relativa all'obiettività della procedura a causa dei legami tra alcuni comuni e operatori, l'aspetto discriminatorio di una procedura che non si applica agli altri prestatori di servizi di telecomunicazione e il rischio di discriminazione tra i vari cablodistributori.

Il sistema ai sensi del quale i cablodistributori devono informare sistematicamente tutti i comuni in cui vengono installate le loro reti crea in capo agli stessi un obbligo supplementare rispetto al sistema generale di libertà di prestazione, applicabile agli altri operatori di servizi di telecomunicazione. Poiché nessun elemento oggettivo giustifica tale disparità di trattamento, a tale proposito il sistema francese è discriminatorio e viola il combinato disposto degli artt. 1 e 2, n. 3, della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalle direttive 95/51/CE e 96/19/CE.

⁽¹⁾ GU L 192, del 24.07.1990, pag. 10.

⁽²⁾ Direttiva della Commissione 18 ottobre 1995, 95/51/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati (GU L 256, del 26.10.1995, pag. 49).

⁽³⁾ Direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.